

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 8-6976

Rinnovo delle autorizzazioni alle Aziende Ospedaliere ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Considerato l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, di tessuti e sugli standard minimi di attività" del 14.02.2002, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 91/1999, che attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome l'individuazione delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti.

Considerate le "Linee-guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con proprio accordo del 29.04.2004.

Vista la DGR 29-2174 del 13.02.2006 che definisce le procedure in merito alle nuove autorizzazioni ed ai rinnovi dei centri trapianti di organi e tessuti e che affida al Centro Regionale Trapianti del Piemonte e Valle d'Aosta la funzione di conduzione dell'istruttoria tecnica propedeutica.

Vista la DD 209 del 13.06.2006 nella quale sono elencati i requisiti funzionali, organizzativi e di qualità necessari all'espletamento delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente nonché le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse.

Tenuto conto che con deliberazione 32-1968 del 29.04.2011 la Giunta regionale ha stabilito di modificare la DGR 29-2174 del 13.02.2006 nella parte in cui prevede che gli atti finali dei procedimenti di autorizzazione, rinnovo, sospensione o revoca dei professionisti afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attività di trapianto d'organo da donatore cadavere siano adottati con provvedimento della Giunta regionale, demandando l'adozione di detti provvedimenti al competente settore della direzione Sanità e di dare atto che la DGR 29-2174 del 13.02.2006 resta invariata con riferimento agli altri procedimenti ivi disciplinati.

Considerato che con D.G.R. 39-3227 del 30.12.2011 la Giunta Regionale ha rinnovato l'autorizzazione alle Aziende Ospedaliere ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico a far data dal 01.01.2012 con validità biennale con le seguenti specificazioni:

- Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino:
 - trapianto di rene
 - trapianto di polmone
 - trapianto di pancreas
 - trapianto di fegato
 - trapianto di cuore
 - trapianto di fegato- rene
 - trapianto di fegato-pancreas
 - trapianto di rene-pancreas
 - trapianto di cuore-rene
 - trapianto di cuore-polmone
 - trapianto di fegato-cuore
 - trapianto di fegato-polmone

- Azienda Ospedaliera OIRM-S.Anna di Torino:
 - trapianto di rene
 - trapianto di cuore
- Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara:
 - trapianto di rene

stabilendo altresì di autorizzare dal 01.01.2012 con validità biennale il programma di trapianto combinato polmone-rene da cadavere presso l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino.

Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 giugno 2012 con cui è stata istituita l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino a cui sono afferite le ex AOU San Giovanni Battista, l'AO CTO/Maria Adelaide e l'AO OIRM/S.Anna tutte con sede in Torino.

Viste le istanze presentate dai Direttori Generali delle succitate Aziende Ospedaliere, agli atti presso il competente settore della direzione Sanità, intese ad ottenere il rinnovo delle autorizzazioni all'espletamento delle attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico.

Viste le istruttorie tecniche condotte dal Centro Regionale Trapianti del Piemonte e Valle d'Aosta, comunicate con note del 05.12.2013, agli atti presso il competente settore della direzione Sanità, che esprimono parere favorevole al rinnovo delle suddette autorizzazioni presso le Aziende Ospedaliere richiedenti.

Ritenuto di stabilire che le equipe che effettuano i trapianti garantiscono l'attività di prelievo con la sola esclusione del prelievo di reni che può essere effettuato dall'equipe dell'Azienda Sanitaria sede di prelievo. Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria sede di prelievo non sia in grado di garantire un'equipe per il prelievo di reni, le equipe che effettuano il trapianto sono tenute ad effettuarlo in base alle indicazioni fornite dal Centro Regionale per i trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Valutato altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente settore della direzione Sanità l'autorizzazione degli operatori ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la L. 91/1999;
 visto l'Accordo Stato Regioni del 14.02.2002;
 visto l'Accordo Stato Regioni del 29.04.2004;
 vista la L.R. 18/2007;
 vista la DGR 29-2174 del 13.02.2006;
 vista la DGR 32-1968 del 29.04.2011;
 vista la D.G.R. 39-3227 del 30.12.2011;
 visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 giugno 2012;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di rinnovare dal 01.01.2014 le autorizzazioni alle Aziende Ospedaliere ad espletare le seguenti attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico:
 - Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette:
 - trapianto di rene

- trapianto di polmone
- trapianto di pancreas
- trapianto di fegato
- trapianto di cuore
- trapianto di fegato- rene
- trapianto di fegato-pancreas
- trapianto di rene-pancreas
- trapianto di cuore-rene
- trapianto di cuore-polmone
- trapianto di fegato-cuore
- trapianto di fegato-polmone
- trapianto di polmone-rene
- Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio OIRM-S.Anna:
 - trapianto di rene
 - trapianto di cuore
- Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara:
 - trapianto di rene
- le suddette autorizzazioni hanno validità biennale;
- di stabilire che le equipe che effettuano i trapianti garantiscono l'attività di prelievo con la sola esclusione del prelievo di reni che può essere effettuato dall'equipe dell'Azienda Sanitaria sede di prelievo. Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria sede di prelievo non sia in grado di garantire un'equipe per il prelievo di reni, le equipe che effettuano il trapianto sono tenute ad effettuarlo in base alle indicazioni fornite dal Centro Regionale per i trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- di demandare a successivi provvedimenti del competente settore della direzione Sanità le autorizzazioni degli operatori ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)